

## PRINCIPI CONTABILI



# OPERAZIONI, ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN VALUTA ESTERA

### **BOZZA PER LA CONSULTAZIONE**

Si prega di inviare eventuali osservazioni preferibilmente entro il **31 ottobre 2013** all'indirizzo e-mail [staffoic@fondazioneoic.it](mailto:staffoic@fondazioneoic.it) o via fax al numero 06.69766830.

Se non diversamente indicato, i commenti ricevuti saranno resi pubblici al termine della consultazione.



## **OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera**

*Nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili (2011), l'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 26, allo scopo di renderne più agevole e coordinata la lettura e l'utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali.*

<b>Finalità del principio</b>	<b>1</b>
<b>Ambito di applicazione</b>	<b>2-3</b>
<b>Definizioni</b>	<b>4-9</b>
<b>Classificazione</b>	<b>10-14</b>
<b>Rilevazione iniziale</b>	<b>15-18</b>
<b>Valutazione e rilevazioni successive</b>	<b>19-26</b>
Conversione delle poste monetarie in valuta estera	21-24
Conversione delle poste non monetarie in valuta estera	25-26
<b>Casi particolari</b>	<b>27-38</b>
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto i cui bilanci sono espressi in valuta estera	27
Lavori in corso su ordinazione in valuta estera	28-35
Fondi per rischi ed oneri in valuta estera	36-37
Conti d'ordine in valuta estera	38
<b>Bilanci delle stabili organizzazioni all'estero e contabilità plurimonetaria</b>	<b>39-41</b>
<b>La riserva a fronte di utili su cambi</b>	<b>42-46</b>
<b>Nota integrativa</b>	<b>47-48</b>

**Appendice A: Le operazioni, attività e passività in valuta estera nella legislazione civilistica**

**Appendice B: Criteri di conversione delle voci di stato patrimoniale a fine esercizio**

**Appendice C: Esempio di commesse in valuta estera contabilizzate con il criterio della percentuale di completamento (cost-to-cost)**

**Appendice D: Esempi di trattamento contabile della riserva a fronte di utili su cambi**

<b>OIC 26 – Nuova proposta</b>
<b>Finalità del principio</b>
1. Il principio contabile OIC 26 ha lo scopo di definire la nozione di operazioni espresse in valuta estera e di fornire i criteri per la loro rilevazione, classificazione, valutazione nel bilancio d'esercizio nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.
<b>Ambito di applicazione</b>
2. Il presente principio è destinato alle società che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile.
3. Le principali tipologie di operazioni in valuta estera disciplinate in specifici principi sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati in valuta, compresi quelli di copertura dei rischi di cambio (OIC 3 Gli strumenti finanziari derivati);</li> <li>- traduzione in euro dei bilanci di società estere redatti in valuta diversa dall'euro (OIC 17 – Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto).</li> </ul>
<b>Definizioni</b>
4. Un'operazione in valuta estera è un'operazione effettuata dalla società che redige il bilancio, che è espressa in una valuta diversa dall'euro. Tra le operazioni in valuta estera vi possono essere: acquisto o vendita di beni o servizi i cui prezzi sono espressi in valuta estera; prestiti erogati o ricevuti in cui l'ammontare è espresso in valuta estera; acquisto di un bene strumentale in valuta estera. Un'operazione in valuta estera può determinare l'iscrizione in bilancio di attività o passività monetarie o non monetarie.
5. Per elementi monetari si intendono le attività e passività che comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare, a date future, importi di denaro in valuta determinati o determinabili. Sono elementi monetari: i crediti e debiti, le disponibilità liquide, i ratei attivi e passivi e i titoli di debito.
6. Per elementi non monetari si intendono le attività e le passività che non comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare importi di denaro in valuta determinati o determinabili. Sono elementi non monetari: le immobilizzazioni materiali e immateriali, le partecipazioni e altri titoli che conferiscono il diritto a partecipare al capitale di rischio dell'emittente, le rimanenze, gli anticipi per l'acquisto o la vendita di beni e servizi, i risconti attivi e passivi.
7. La moneta di conto è la valuta in cui è redatto il bilancio che, ai sensi dell'articolo 2423, co. 5 c.c., è l'euro. Per valuta estera si intende dunque una qualsiasi valuta diversa dall'euro.
8. Il tasso di cambio è il rapporto tra l'euro e una valuta estera. Il tasso di cambio a pronti indica il rapporto tra l'euro e una valuta estera per le operazioni spot, vale a dire per le operazioni prontamente liquidabili in tempo reale o, di norma, entro la giornata lavorativa successiva.
9. La differenza di cambio (utile o perdita su cambio) è la differenza che deriva dalla conversione in euro di un determinato numero di unità di una valuta estera a differenti tassi di cambio alle date di conversione.
<b>Classificazione</b>
10. L'art. 2424 c.c. non prevede voci specifiche dello stato patrimoniale ove iscrivere le attività e le passività in valuta estera. Di conseguenza, la classificazione nello stato patrimoniale delle attività e passività in valuta è effettuata secondo i criteri da seguire per le singole attività e passività previsti dai relativi principi contabili OIC.

<p>11. L'art. 2425 c.c. prevede che nel conto economico gli utili e le perdite su cambi siano rilevati nella specifica voce C.17-bis -Utili e perdite su cambi, indipendentemente dal tipo di operazione che li ha generati (ad esempio, operazioni in valuta di natura meramente finanziaria o di natura commerciale).</p>
<p>12. Nella voce C.17-bis sono rilevati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli utili e le perdite su cambi realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta regolate (cioè incassate o pagate) nell'esercizio, quale, ad esempio l'incasso di un credito;</li> <li>• gli utili e le perdite su cambi non realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta non ancora regolate alla data di chiusura dell'esercizio.</li> </ul>
<p>13. Le differenze di cambio non rettificano i ricavi e i costi già iscritti in sede di rilevazione iniziale dell'operazione in valuta, neppure nei casi in cui la liquidazione finanziaria avvenga nello stesso esercizio.</p> <p>Il regolamento finanziario è aspetto distinto e successivo rispetto alle rilevazione iniziale dei ricavi o dei costi dell'operazione. Nel caso ad esempio di un'operazione commerciale, i ricavi o i costi della transazione si rilevano nel momento in cui si conclude l'operazione, e cioè normalmente all'atto della consegna del bene o ultimazione del servizio, mentre il regolamento del credito o del debito, che costituisce l'aspetto finanziario dell'operazione medesima, costituisce un momento logicamente e cronologicamente successivo. L'aspetto finanziario dell'operazione assume invece rilevanza ai fini del calcolo delle differenze di cambio, in quanto queste differenze esprimono le variazioni nel tempo (ad operazione commerciale conclusa) della valuta prescelta nella negoziazione fino al momento dell'effettivo regolamento e, quindi, del suo incasso o pagamento.</p>
<p>14. Ai fini della classificazione del risultato su cambi, il primo comma dell'art. 2426, n. 8-bis c.c. prevede inoltre che <i>"... l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo"</i>. Quindi gli utili netti non realizzati su cambi sono iscritti nella voce Riserva utili su cambi delle Altre riserve del patrimonio netto in sede di destinazione dell'utile dell'esercizio (si veda, in proposito, quanto scritto nel capitolo Riserve utili su cambi del presente principio).</p>
<p><b>Rilevazione iniziale</b></p>
<p>15. L'art. 2425-bis c.c. definisce le regole per la rilevazione iniziale delle operazioni in valuta. In particolare, il secondo comma di questo articolo prevede che: "i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta". Il cambio corrente individuato dalla norma è il tasso di cambio a pronti alla data dell'operazione.</p>
<p>16. Le attività e passività derivanti da un'operazione in valuta estera sono rilevate inizialmente in euro, applicando all'importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra l'euro e la valuta estera in vigore alla data dell'operazione.</p>
<p>17. La data dell'operazione rappresenta il momento in cui l'operazione si qualifica per la rilevazione iniziale, secondo quanto previsto dai singoli principi contabili OIC in base al principio di competenza (ad esempio, un debito finanziario si rileva inizialmente quando sorge l'obbligazione della società verso la controparte).</p>
<p>18. La rilevazione iniziale in euro al momento di effettuazione dell'operazione non deve far dimenticare che finché non vi è il successivo regolamento, i futuri flussi finanziari collegati a tali operazioni permangono in valuta estera.</p>
<p><b>Valutazione e rilevazioni successive</b></p>
<p>19. L'art. 2426, n. 8-bis, prevede che <i>"le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole."</i></p>

20. Il codice civile, all'art. 2426, n. 8-bis, prevede differenti criteri di conversione delle attività e passività in valuta non ancora regolate alla data di chiusura dell'esercizio. In particolare, l'articolo accoglie una distinzione dei criteri di conversione in valuta, distinguendo tra poste monetarie e poste non monetarie. Detti criteri non interessano le attività e le passività originariamente espresse in valuta, ma già regolate alla fine dell'esercizio. Tuttavia, per le attività non monetarie, ancorché già regolate, ma che continuano a generare flussi in valuta, i criteri di conversione rilevano ai fini della determinazione del valore recuperabile.

### Conversione delle poste monetarie in valuta estera

21. Le poste monetarie in valuta sono convertite in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio. I relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto economico dell'esercizio.

22. In particolare, le differenze di cambio da conversione emergono nei casi di variazioni intervenute tra il tasso a pronti al momento della rilevazione iniziale dell'operazione (o all'inizio dell'esercizio, se rilevata in esercizi precedenti) e quello alla fine dell'esercizio.

23. Sotto il profilo procedurale, in sede di redazione del bilancio si applica prima l'ordinario criterio valutativo della posta in valuta e poi si effettua la conversione in euro del risultato ottenuto.

Ciò significa, ad esempio, che ai crediti espressi in valuta estera si applica prima il criterio generale del presumibile valore di realizzazione (art. 2426, n. 8, c.c.) e poi il relativo risultato determinato in valuta è convertito al cambio di fine esercizio.

24. In sede di bilancio si dà evidenza separata della componente valutativa da quella di conversione. In particolare, la componente valutativa è iscritta nella pertinente voce di conto economico mentre la differenza relativa all'adeguamento del tasso di cambio si imputa a conto economico nella voce *C.17-bis, Utili e perdite su cambi*.

### Conversione delle poste non monetarie in valuta estera

25. Le attività e le passività in valuta aventi natura non monetaria sono iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto, e cioè al loro costo di iscrizione iniziale.

Pertanto le differenze cambio positive o negative non danno luogo ad una autonoma e separata rilevazione.

26. Per poter stabilire se tale costo (eventualmente ridotto dagli ammortamenti nel caso delle immobilizzazioni materiali e immateriali) possa essere mantenuto in bilancio occorre confrontarlo, secondo i principi contabili di riferimento, con il valore recuperabile (per le immobilizzazioni) o con il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato (per le poste in valuta non monetarie iscritte nell'attivo circolante). In questo processo valutativo, gli effetti legati alla variazione del cambio sono uno degli elementi da considerare nella determinazione del valore iscrivibile in bilancio per le singole attività.

Sempre in tale ambito, le eventuali differenze di cambio (positive o negative) concorrono ovviamente alla determinazione del valore recuperabile.

### Casi particolari

#### Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto i cui bilanci sono espressi in valuta estera

27. Con riferimento alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, nel caso in cui i bilanci delle partecipate siano espressi in valuta estera, occorre innanzi tutto procedere alla traduzione degli stessi in euro secondo quanto previsto dal principio OIC 17, *Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto*, e, successivamente, procedere alla valutazione della partecipazione secondo la specifica disciplina contabile del metodo del patrimonio netto, per la quale si rinvia all'OIC 17.

#### Lavori in corso su ordinazione in valuta estera

28. Nei lavori in corso su ordinazione in valuta assumono rilevanza ai fini della conversione in valuta diverse

tipologie di elementi patrimoniali. In particolare, oltre ai lavori in corso su ordinazione iscritti alla voce C.I.3) dell'attivo circolante, occorre considerare i crediti in valuta da iscrivere nell'attivo e gli anticipi e gli acconti in valuta da iscrivere invece nel passivo dello stato patrimoniale.

29. Quanto ai crediti in valuta, essi costituiscono poste monetarie e come tali sono convertiti in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.
30. Quanto agli anticipi o acconti, poiché essi non rappresentano debiti monetari, bensì debiti a fronte di prestazioni o ricavi da rendere (i quali non prevedono infatti un flusso monetario successivo), sono iscritti al cambio in vigore al momento dell'incasso ed a tale cambio storico sono mantenuti, senza quindi essere allineati ai cambi in vigore alla fine di ciascun esercizio.
31. Quanto ai criteri di conversione da applicare all'attività per lavori in corso su ordinazione, occorre distinguere se si applica il criterio della percentuale di completamento oppure se si applica il criterio della commessa completata nella valutazione dei lavori in corso su ordinazione.

Sugli aspetti specifici di tali criteri di valutazione dei lavori in corso su ordinazione, si rinvia all'OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione.

32. Nel caso di adozione del criterio della commessa completata, i ricavi ed il margine della commessa sono riconosciuti soltanto quando il contratto è completato. Per cui, la posta dell'attivo rappresenta l'importo della rimanenza per opere eseguite, ma non ancora completate, da valorizzare per un importo pari al costo di produzione. Si tratta dunque di poste non monetarie e come tali, quando riferite a costi sostenuti in valuta, sono iscritte al loro cambio storico.

33. Il criterio della percentuale di completamento comporta la valutazione delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione in base al corrispettivo contrattuale previsto. In tal caso, la logica è diversa da quella ordinaria prevista per le rimanenze di beni (logica del rinvio dei costi) in quanto vi è la valutazione dei lavori in corso su ordinazione in misura corrispondente al ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio, determinato con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori. Vi è dunque una rappresentazione per competenza della quota di corrispettivo maturata contrattualmente, e quindi una logica di rappresentazione sostanzialmente in linea con quella delle poste monetarie. Conseguentemente, i lavori in corso iscritti nell'attivo sono convertiti al cambio corrente alla data di chiusura dell'esercizio.

In particolare, in caso di adozione della percentuale di completamento la procedura di conversione dei lavori in corso su ordinazione in valuta è la seguente:

1. determinazione del valore dei lavori eseguiti nella moneta contrattuale in funzione della percentuale di completamento, per la cui metodologia di determinazione si rinvia all'OIC 23;
  2. detrazione dal valore delle opere eseguite (determinato nella moneta contrattuale, come indicato nel precedente punto 1) degli importi, espressi nella stessa moneta, già contabilizzati a ricavo e fatturati. L'importo netto risultante dalla differenza tra il valore delle opere eseguite espresso nella moneta contrattuale e gli importi espressi nella stessa moneta e fatturati, rappresenterà il valore delle opere eseguite residue, costituenti le rimanenze, che occorre convertire nella moneta nazionale;
  3. conversione della parte di tale valore, a fronte del quale vi siano anticipi e acconti iscritti nel passivo, al cambio in cui gli stessi sono stati contabilizzati;
  4. conversione al cambio in vigore alla data di bilancio della parte residua del valore delle opere eseguite. Nel caso in cui siano stipulati dei contratti a termine di copertura specifica dell'intera commessa, si rinvia a quanto previsto dall'OIC 3 – strumenti derivati.
34. Ai fini dell'aggiornamento dei preventivi su cui si basa la valutazione con il criterio della percentuale di completamento, i ricavi da fatturare ed i costi da sostenere in moneta estera sono determinati utilizzando il cambio in vigore alla data di bilancio.
  35. Per una esemplificazione di una commessa in valuta contabilizzata con il criterio della percentuale di completamento, si veda l'appendice C.

## Fondi per rischi ed oneri in valuta estera

36. I fondi per rischi ed oneri connessi a passività in valuta sono assimilabili alle poste monetarie dal momento che comporteranno o potranno comportare in futuro uscite di natura finanziaria. Per cui, l'importo stimato in valuta dei fondi rischi ed oneri è convertito al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.
37. Sulle diverse tipologie di fondi rischi ed oneri, e relativa disciplina contabile, si rinvia all'OIC 19 – Fondi per rischi ed oneri e TFR.

## Conti d'ordine in valuta estera

38. I conti d'ordine sono costituiti da garanzie, impegni e altri conti d'ordine (v. OIC 22 – Conti d'ordine). Considerato che i conti d'ordine rappresentano rischi e impegni che comporteranno o potranno comportare in futuro movimenti di natura finanziaria, ne consegue che i conti d'ordine espressi in valuta sono trattati alla stregua di poste monetarie e quindi all'atto della loro iscrizione in calce allo stato patrimoniale sono convertiti al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.

## Bilanci delle stabili organizzazioni all'estero e contabilità plurimonetaria

39. Le stabili organizzazioni all'estero sono strutture che tengono la propria contabilità in valuta diversa dall'euro (ad esempio, divisioni, filiali o succursali) la cui attività è integrata con quella della società che redige il bilancio; pertanto ai fini dell'integrazione con detto bilancio, i loro saldi contabili sono tradotti utilizzando le procedure descritte nel principio OIC 17.

40. Talune società scelgono di gestire un sistema di contabilità plurimonetaria, nel caso in cui intrattengano in via continuativa scambi con Paesi che non adottano l'euro come moneta di conto, in ragione dell'oggetto della loro attività sia attraverso stabili organizzazioni all'estero, sia direttamente. La sistematicità dei rapporti intrattenuti induce queste società ad avvalersi di una vera e propria gestione in valuta, documentata con un'apposita contabilità sezionale. L'utilizzo di una specifica gestione implica che le operazioni compiute, qualunque ne sia la natura, siano rilevate direttamente in valuta.

41. La società che mantiene parte della propria contabilità in valuta può eseguire la conversione dei saldi a fine esercizio (o al momento della redazione di un bilancio intermedio), adottando lo stesso metodo con cui si traduce il bilancio di una controllata estera ai fini del consolidamento. Per l'applicazione di tale metodo di traduzione si rinvia al principio OIC 17.

## La riserva a fronte di utili su cambi

42. Il primo comma dell'art. 2426, n. 8-bis c.c. stabilisce che, una volta convertite le attività e le passività in valuta, "l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo."

43. Scopo di tale previsione è quello di evitare la distribuzione ai soci (e quindi il depauperamento del patrimonio societario) di un utile di natura valutativa, quale l'utile da conversione cambi, cioè di un utile non ancora effettivamente realizzato.

44. L'importo dell'eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi (saldo positivo tra utili e perdite non ancora realizzati) concorre alla formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato (ferma restando la priorità della sua destinazione a riserva legale), è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita d'esercizio in un'apposita riserva. Tale riserva, non distribuibile sino al momento del successivo realizzo, tuttavia, può essere utilizzata, fin dall'esercizio della sua iscrizione, a copertura di perdite di esercizi precedenti.

45. Qualora il risultato netto dell'esercizio sia una perdita o un utile di misura inferiore all'utile netto non realizzato sulle poste in valuta, l'importo che deve essere iscritto nella riserva non distribuibile è pari alla quota della suddetta componente non realizzata nel limite in cui tale importo trovi capienza nel risultato economico dell'esercizio.

46. Alla chiusura di ogni esercizio è rideterminato l'importo complessivo degli utili e perdite non realizzati su cambi. Qualora emerga un utile netto complessivo su cambi superiore all'importo della riserva patrimoniale già iscritta, quest'ultima viene integrata per l'eccedenza. Se, invece, emerge una perdita o un utile netto su cambi inferiore all'importo iscritto nella riserva, rispettivamente l'intera riserva o l'eccedenza è riclassificata ad una riserva liberamente distribuibile in sede di redazione del bilancio. Nell'appendice D del principio sono presentati alcuni esempi che chiariscono la tematica.

## Nota integrativa

47. Con riferimento alle operazioni e partite in valuta estera, l'art. 2427, comma 1, c.c. richiede di indicare le



seguenti informazioni nella nota integrativa:

- a. i criteri applicati nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro (numero 1);
- b. le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo, nonché, per le voci del patrimonio netto, la loro formazione e il loro utilizzo (numero 4). Tali disposizioni valgono, quindi, anche con riferimento all'eventuale riserva patrimoniale costituita con l'utile netto risultante dal processo di valutazione ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta;
- c. l'ammontare dei crediti e dei debiti in valuta di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione per aree geografiche (numero 6);
- d. gli eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatisi successivamente alla chiusura dell'esercizio (numero 6-bis);
- e. l'indicazione dell'apposita riserva da utili netti su cambi tra le voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (numero 7-bis).

48. Ai sensi dell'art. 2423, comma 3, c.c. si considerano informazioni complementari da fornire, se rilevanti, nella nota integrativa:

- l'ammontare degli utili e delle perdite non realizzato su cambi, nonché la relativa articolazione per valuta di riferimento quando la conoscenza di tale informazione sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società.

## **Appendice A: Operazioni, attività e passività in valuta estera nella legislazione civilistica**

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per le operazioni e partite in valuta estera.

L'art. 2425 c.c. (Contenuto del conto economico), punto C.17-bis (Utili e perdite su cambi, prevede che gli utili e le perdite su cambi siano rilevati alla apposita voce "Proventi e oneri finanziari"

L'art. 2425-bis c.c. (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri), al comma 2, prevede che:  
*"i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi a operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta".*

L'art. 2426, comma 1, numero 8-bis c.c. (Criteri di valutazione), richiede che:

*"le attività e passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni materiali e immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole".*

L'art. 2427, comma 1, c.c. (Nota integrativa) richiede che siano indicati nella nota integrativa le seguenti informazioni:

- *i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato (numero 1);*
- *le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo ; in particolare, per le voci di patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni ( 4 numero);*
- *distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione per aree geografiche (numero 6)*
- *eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio ( numero 6-bis);*
- *le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (numero 7-bis).*

**Appendice B: Criteri di conversione delle voci di stato patrimoniale a fine esercizio.**

<b>Voci di bilancio in valuta estera</b>	<b>Cambio da utilizzare</b>
Poste monetarie e poste a loro assimilate	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponibilità liquide</li> <li>• Crediti iscritti nell'attivo circolante</li> <li>• Titoli di debito iscritti nell'attivo circolante</li> <li>• Crediti iscritti nell'attivo immobilizzato</li> <li>• Titoli di debito iscritti nell'attivo immobilizzato</li> <li>• Debiti</li> <li>• Fondi per rischi ed oneri</li> <li>• Conti d'ordine</li> </ul>	Cambio a pronti di fine esercizio
Poste non monetarie	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimanenze di magazzino</li> <li>• Partecipazioni iscritte nell'attivo circolante</li> </ul>	Cambio storico Del cambio a pronti di fine esercizio si tiene conto per la conversione di eventuali flussi finanziari futuri espressi in valuta al fine di determinare il valore recuperabile e la eventuale perdita durevole di valore
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobilizzazioni materiali e immateriali</li> <li>• Partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato e valutate al costo</li> </ul>	Cambio storico Del cambio a pronti di fine esercizio si tiene conto quando si giudica durevole la riduzione al fine di determinare il valore recuperabile e la eventuale perdita durevole di valore dell'attività.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato e valutate con metodo del patrimonio netto</li> </ul>	Criteri di traduzione del bilancio in valuta (cfr. OIC 17)

## Appendice C: Esempio di commesse in valuta estera contabilizzate con il criterio della percentuale di completamento (cost-to-cost)

IPOTESI:

- Prezzo del contratto, in moneta contrattuale in dollari 1.000
  - Preventivo di costo totale in dollari 750
- Costi consuntivi uguali a quelli preventivati: entrambi calcolati in dollari.

Tasso di cambio alla chiusura dell'esercizio

Anno 1 = 1 € = 1,15 \$

Anno 2 = 1 € = 1,20 \$

Anno 3 = 1 € = 1,25 \$

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE RIMANENZE IN PRESENZA DI PREZZI CONTRATTUALI IN VALUTA ESTERA (METODO DEL COST-TO-COST)

		Valuta	Esercizio		
			1	2	3 (chiusura)
Prezzo del contratto, in moneta contrattuale	(A)	\$ 1000			
Costi consuntivi			250	500	750
Costi stimati per il completamento			<u>500</u>	<u>250</u>	-
Totale preventivo di costo			<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>
Percentuale di completamento:	(B)		33,33%	66,66%	100%

Valutazione delle rimanenze al termine dell'esercizio		Valuta			
Prezzo contrattuale rapportato all'avanzamento SAL complessivi liquidati.		\$	333	666	1.000
		\$	<u>(200)</u>	<u>(500)</u>	<u>(900)</u>
Variazione rimanenze in moneta contrattuale			<u>133</u>	<u>166</u>	<u>100 (*)</u>
		cambio	1€=1,15\$	1€=1,20\$	1€=1,25\$
Determinazione rimanenze in euro			<u>115,7</u>	<u>138,3</u>	<u>80</u>

(\*) Si ipotizza che il pagamento dell'importo residuo di 100 dollari avvenga nell'esercizio 4 altrimenti non vi sarebbero rimanenze da iscrivere al 31.12. dell'anno 3.

## **Appendice D: Esempi di trattamento contabile della riserva a fronte di utili su cambi**

### ***Esempio 1: Destinazione a riserva degli utili su cambi non realizzati in caso di risultato di esercizio capiente***

Si ipotizzi il caso in cui una società presenti in bilancio un utile netto complessivo su cambi non realizzato di 50 e il conto economico, tenendo conto del suddetto utile su cambi, evidenzi un utile d'esercizio di 60. La parte corrispondente all'utile su cambi (50) dovrebbe essere destinata alla riserva non distribuibile, mentre la quota residua dell'utile d'esercizio (10) sarebbe liberamente distribuibile.

### ***Esempio 2: Destinazione a riserva degli utili su cambi non realizzati in caso di risultato di esercizio non capiente***

Si ipotizzi il caso in cui una società presenti in bilancio un utile netto complessivo su cambi non realizzato di 50 e il conto economico, tenendo conto del suddetto utile su cambi, evidenzi un utile d'esercizio di 30. In assenza di detto utile non realizzato su cambi il risultato dell'esercizio sarebbe una perdita pari a 20. Pertanto, l'utile derivante dalla valutazione delle voci originariamente espresse in valuta estera risulterebbe assorbito per 20 dalla perdita d'esercizio, mentre i residui 30 sono destinati, in sede di approvazione del bilancio, a una riserva non distribuibile.

### ***Esempio 3A: Movimentazione della riserva a fronte di utili su cambi non realizzati***

a) Si ipotizzi che, alla fine dell'esercizio n, il risultato netto da adeguamento cambi di fine esercizio sia pari a +1000 e che il risultato economico complessivo dell'esercizio, tenendo conto del suddetto utile su cambi, sia pari a +600. In assenza di utile da adeguamento cambi, il risultato economico complessivo sarebbe stato pari a una perdita di -400. Si può quindi affermare che l'utile da adeguamento cambi sia stato parzialmente assorbito dalla perdita di esercizio derivante da altri componenti di reddito. In sede di approvazione del bilancio, si procede pertanto alla destinazione a riserva non distribuibile (RND) dell'intero importo del risultato economico dell'esercizio n, pari a +600.

b) Alla fine dell'esercizio n+1, il risultato netto derivante dall'adeguamento cambi di fine esercizio è pari a zero e il risultato economico complessivo dell'esercizio è pari a +1200. La RND precedentemente alimentata diventa pertanto disponibile e può essere riclassificata, in sede di determinazione del risultato economico dell'esercizio, in una riserva di utili distribuibili (RD).

c) Alla fine dell'esercizio n+2, il risultato netto derivante dall'adeguamento cambi di fine esercizio è pari a +1800, mentre il risultato economico complessivo del medesimo esercizio, tenendo conto del suddetto utile su cambi, risulta pari a + 1000. In assenza di utile da adeguamento cambi, il risultato economico complessivo sarebbe stato pari a una perdita di -800. Si può quindi affermare, analogamente a quanto già fatto alla fine dell'esercizio n, che l'utile da adeguamento cambi sia stato parzialmente assorbito dalla perdita di esercizio derivante da altri componenti di reddito. In sede di destinazione del risultato economico di esercizio, si procede pertanto nuovamente a destinare a riserva non distribuibile (RND) l'intero importo del risultato economico dell'esercizio n+2, pari a +1000.

esercizio	adeguamento cambi (attività e passività in valuta estera)	Variazioni degli utili (-perdite) su cambi da valutazione a CE	risultato di esercizio*	Movimentazione della riserva adeguamento cambi (quota non distribuibile e distribuibile)		
				a riserva non distribuibile (RND)	saldo RND	a riserva distribuibile (RD)
31.12.n	+1000	1000	+600	600	600	---
31.12.n+1	0	-1000	+1200	-600	0	600
31.12.n+2	+1800	1800	+1000	1000	1000	---

\* Il risultato di esercizio rappresenta l'ammontare disponibile che risulta dopo la destinazione a riserva legale.